II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1999
che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia

[notificata con il numero C(1999) 2444]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

(1) considerando che, in seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) in Norvegia, per impedire la diffusione di questa malattia nella Comunità, con la decisione 97/586/CE [4], la Commissione ha adottato talune misure di protezione; che tali misure comprendono un divieto di importazione nella Comunità di salmoni vivi, nonché condizioni rigorose per l'importazione di prodotti a base di salmone destinati al consumo umano; che tali misure sono scadute il 30 giugno 1999;

(2) considerando che le autorità norvegesi sono riuscite a limitare il numero di focolai applicando misure per il controllo della malattia per un lungo periodo di tempo; che è pertanto possibile rivedere le condizioni stabilite dalla decisione 97/586/CE per renderle proporzionate al rischio attuale;

(3) considerando che per i prodotti base di salmone destinati al consumo umano le misure di protezione possono essere limitate alle zone della Norvegia in cui le competenti autorità di tale paese hanno imposto restrizioni; che tuttavia si ritiene necessario mantenere in vigore il divieto di commercilizzazione di salmonidi vivi;

(4) considerando che è necessario riesaminare tali misure alla luce dell'evoluzione della malattia;

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di salmoni (Salmo salar), trote di mare e trote arcobaleno originari della Norvegia, abbattuti e non eviscerati, unicamente su presentazione del certificato di cui all'allegato.

2. Gli Stati membri vietano le importazioni di pesci vivi, nonché delle loro uova e gameti, appartenenti alla famiglia dei salmonidi.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono ammettere l'introduzione nel loro territorio di campioni a scopo scientifico.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
[2] GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.
[3] GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.
[4] GU L 238 del 29.8.1997, pag. 41.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 1º luglio 2000. Tuttavia, il divieto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene riveduto anteriormente al 31 dicembre 1999.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO
per l'importazione nella Comunità di salmoni non eviscerati originari della Norvegia

Numero di serie ([1]): .....

Identificazione della partita

Allevamento di origine (numero di codice e nome): .....

Impianto di macellazione e di imballaggio di origine (numero di codice e nome): .....

.....

Peso totale: .....

Numero di casse: .....

Mezzo di trasporto

Natura e identificazione del mezzo di trasporto: .....

Destinazione

Stato membro di destinazione: .....

Destinatario (nome e indirizzo): .....

Attestata sanitario

Il sottoscritto, responsabile del servizio ufficiale, certifica che i prodotti contenuti nella presente partita provengono da un allevamento e da un impianto situati in una regione della Norvegia che non è soggetta a restrizioni di polizia sanitaria in seguito al sospetto o all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone.

Fatto a ....., il .....

Nome del servizio ufficiale: .....

Nome del responsabile (in lettere maiuscole): .....

Firma ([2]): .....

Timbro del servizio ufficiale ([2]):

([1]) Rilasciato dall'autorità competente.
([2]) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.